

  
**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**Ufficio del giudice delle indagini preliminari**

Il giudice dott.ssa Vilma GILLI:

esaminate le richieste difensive avanzate nell'interesse di **LONOCE Pasquale, NATILE Lorenzo, TAMBURRANO Martino, VENUTI Natalino**, avente ad oggetto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata ai predetti con ordinanza del 5.3 u.s.;

acquisito il parere negativo del P.M., da intendersi quivi trascritto;

**considerato:**

1. che il quadro cautelare appare affievolito tenuto conto che, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, è stato emesso in data 1 agosto u.s. il decreto di giudizio immediato, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti degli odierni istanti, così stigmatizzandosi la piattaforma probatoria a carico dei predetti nelle fonti di prova ivi indicate. Peraltro, pur se la condotta segnalata dal P.M. di falsificazione di documenti dopo l'esecuzione della misura custodiale è decisamente grave, non può non rilevarsi che gli elementi di prova a sostegno dell'odierna accusa sono principalmente costituiti da documenti, intercettazioni, consulenze, residuando fortemente quelli testimoniali rispetto cui potrebbe ancora incidere l'influenza negativa degli istanti;
2. che, in ogni caso, tenuto conto della personalità delinquenziale degli imputati e delle relazioni criminali che costoro hanno saputo sapientemente tessere con terzi per la commissione di fatti di reato gravissimi - come delineate nella ordinanza genetica e confermate dai tentativi di manipolazioni di prove (quelli del 19 marzo u.s. e prima ancora l'avvertimento al Venuti dell'imminente arresto) - permane il rischio di recidiva, anche a fronte della cessazione formale delle cariche (si rinvia, sul punto, alle motivazioni rese da chi scrive nelle ordinanze di rigetto ex art. 299 c.p.p., a carico di Venuti Natalino e Natile Lorenzo), avendo gli indagati dimostrato, ciascuno nel proprio settore professionale, di concepire l'attività criminale come fattore fisiologico e non patologico del proprio operato;
3. che, tuttavia, le residue esigenze cautelari possono essere adeguatamente salvaguardate dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per tutti gli imputati, misura che, in ogni caso, limita le libertà di movimento e di relazione con terzi prodromiche a possibili nuove imprese criminali.

Si esclude, per ciascuno, la necessità dei sistemi elettronici di vigilanza apparendo sufficienti ai fini del monitoraggio gli ordinari controlli di p.g., tenuto conto della natura del reato e dell'assenza di elementi sintomatici di un rischio di fuga trattandosi di soggetti radicati nel territorio di residenza (per legami familiari, lavorativi, personali), privi di precedenti penali per reati di evasione o simili e, dunque, allo stato affidabili nel rispettare limiti e prescrizioni imposti con la misura domiciliare. Si impongono, invece, per ciascuno i divieti di comunicazione con qualsiasi mezzo, anche

*[Handwritten signature]*

telefonico e telematico, con persone diverse da quelle conviventi attesa la necessità di evitare rapporti esterni che potrebbero essere forieri di recidiva;

P.T.M.

giudice, letti ed applicati gli artt. 284 e 299, c.p.p.:

STITUISCE la custodia cautelare in carcere, in atto nei confronti dei predetti imputati e degli arresti domiciliari, da eseguirsi nei seguenti indirizzi:

NOCE Pasquale, in s. Marzano di S. G., S.P. 86, [redacted]

ATILE Lorenzo, in Laterza, [redacted]

AMBURRANO Martino, in Massafra, [redacted]

ENUTI Natalino, in Cesano Maderno (MB), [redacted]


disponendo che ivi si presentino liberi e senza scorta, percorrendo la strada più breve, dando immediato avviso all'arrivo nel domicilio indicato alla p.g. preposta ai controlli;

RESCRIVE a ciascun imputato di non allontanarsi, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziale, dal luogo indicato per l'esecuzione della misura, e di non comunicare, neppure per mezzo del telefono o di altri strumenti di comunicazione a distanza, con persone diverse da quelle familiari ivi con lui conviventi;

DELEGA, per i controlli sull'osservanza della misura, i Carabinieri territorialmente competenti rispetto a ciascun imputato, con facoltà di sub-delega;

MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Taranto, 1 agosto 2019.

IL GIUDICE  


CANCELLERIA GIP/GUP

DEPOSITATO IL 1.8.2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
COSIMA FRACCELLA  
